

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4116 del 09/09/2019
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/2004 e smi - L.R. n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - S.EC.AM. SRL - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1.b) - 5.1.c) - 5.1.d) - 5.1.f) - 5.1.g) - 5.3.a.ii) - 5.3.a.iii) - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) E ALTRE ATTIVITA' CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi -
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4240 del 06/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/2004 e smi - L.R. n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - **S.EC.AM. SRL - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1b) - 5.1.c) - 5.1.d) - 5.1.f) - 5.1.g) - 5.3.a.ii) - 5.3.a.iii) - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) E ALTRE ATTIVITA' CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi -**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, la Ditta **S.EC.AM srl** avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A (Partita IVA / C.F. 01118170396) risulta in possesso, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015, così come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2398 del 31/07/2015 e con proprie determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2016-3304 del 13/09/2016, n. DET-AMB-2017-3420 del 30/06/2017 e n. DET-AMB-2017-6850 del 21/12/2017;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs 152/2006 e smi, per via telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 18/07/2019 (ns. PG/2019/114409), così come successivamente integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 14/08/2019 (ns. PG/2019/128560) a riscontro della richiesta avanzata con nota ns. PG/2019/127294, riguardante l'ulteriore riposizionamento all'interno dell'installazione di una componente impiantistica della sottounità IFOSF;

PRESO ATTO che con la modifica comunicata, in particolare il gestore intende ricollocare nella posizione originaria il corpo tecnico denominato DF1 (dissolture), a causa delle difficoltà operative riscontrate nell'attuale configurazione determinata con lo spostamento attuato nel corso dell'anno 2018 (ns. PGRA/2018/6485);

SENTITO in data 21/08/2019 il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO che, in relazione alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi per le parti interessate, impartendo con l'occasione specifiche azioni di adeguamento/miglioramento in materia di emissioni odorigene, anche sulla base dell'indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi fornito dalla Linea Guida 35/DT approvata da ARPAE-DT con determinazione dirigenziale n. DET-2018-426 del 18/05/2018 per la gestione delle istanze autorizzative e la gestione delle criticità di impianti con riferimento all'inquinamento olfattivo;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti oggetto dell'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi sono determinate secondo le modalità indicate nelle DGR. n. 1991/2003 e il gestore ha provveduto in proposito. Le garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovranno essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore completa degli elementi necessari ai fini dell'avvio del procedimento, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la modifica comunicata dal gestore riguardante l'ulteriore riposizionamento all'interno dell'installazione di una componente impiantistica della sottounità IFOSF, così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **S.EC.AM s.r.l.** (Partita IVA / C.F. 01118170396) avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, Via Vicoli n. 93/A, per l'esercizio di **attività IPPC di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi di cui ai punti 5.1.b) - 5.1.c) - 5.1.d) - 5.1.f) - 5.1.g) - 5.3.a.ii) - 5.3.a.iii) - 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi** e altre attività connesse di gestione di rifiuti, come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1)** dell'Allegato al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA


GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Tariffa istruttoria per modifica non sostanziale con aggiornamento AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 18/07/2019 (ns. PG/2019/114409), così come successivamente integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 14/08/2019 (ns. PG/2019/128560), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi con versamento (di importo pari a € 500,00) effettuato a favore di ARPAE in data 19/07/2019.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi, si prende atto del riposizionamento all'interno dell'installazione di una componente impiantistica della sottounità IFOSF (dissolvente DF1), così come comunicato dal gestore in data 18/07/2019 (ns. PG/2019/114409).

Il lay-out dell'installazione aggiornato nell'assetto impiantistico modificato della sottounità IFOSF è rappresentato nello schema di dettaglio di seguito riportato.



- 2.c) La valutazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'impianto riportata nell'AIA è aggiornata integrando le azioni di adeguamento/miglioramento stabilite nel **paragrafo D1)** della Sezione D dell'Allegato al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi con la seguente:

D1) PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA

[... omissis...]

- *Alla luce delle specifiche disposizioni introdotte in materia di emissioni odorigene dall'art. 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, deve essere condotto un approfondimento della valutazione dei potenziali effetti odorigeni corrispondente al Livello 2 della Linea Guida LG35/DT approvata da ARPAE-DT con determinazione dirigenziale n. DET-2018-426 del 18/05/2018, presentando ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna **entro il 31/12/2019** una relazione tecnica contenente almeno le seguenti informazioni:*
- *area territoriale interessata da possibili impatti odorigeni, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura, strutture protette, residenze per anziani, ecc.);*
 - *identificazione di tutte le sorgenti odorigene presenti nell'installazione, da individuare anche in apposita planimetria di dettaglio, con definizione della durata di funzionamento degli impianti interessati e delle relative emissioni generate;*
 - *caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emmissive, effettuata tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica (UNI 13725:2004) con descrizione delle metodiche e delle modalità di campionamento utilizzate (cappa statica, wind tunnel,...);*
 - *descrizione delle BAT adottate (ove di pertinenza) e degli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene;*
 - *descrizione di misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori (attività particolari effettuate con una bassa frequenza e/o di durata limitata) e/o in occasione dei più comuni eventi incidentali che caratterizzano le attività svolte nell'installazione;*
 - *studio di impatto odorigeno condotto mediante modello matematico di simulazione delle ricadute di odore al suolo, redatto seguendo i criteri indicati dall'Allegato 1 della DGR Lombardia n.3018 del 15/02/2012. Nel caso di utilizzo di modelli di diffusione che non calcolino direttamente il peak to mean, oltre alle isolinee e valutazioni previste dalla DGR Lombardia con coefficiente di peak to mean uguale a 2.3, dovranno essere riportate anche le isolinee e le valutazioni effettuate utilizzando come coefficiente peak to mean il valore di 7.5 (valore in linea con quanto risulta da simulazioni e prove effettuate in Arpae.*

Al fine di adempiere compiutamente a quanto richiesto, potranno essere utilizzati dati e informazioni già in possesso del gestore, ricavati da misurazioni/rilievi/relazioni, effettuate anche nell'ambito di altre attività di valutazione degli impatti di carattere odorigeno.

3. Di stabilire che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto ad adeguare, tramite appendice, le garanzie finanziarie attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività di gestione dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
4. Di dare atto che le garanzie finanziarie richieste al precedente punto 3., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti nell'installazione IPPC in oggetto dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.